

Fascicolo Informativo

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DEL RAMO DANNI**

**MULTIRISCHI UFFICI e
STUDI PROFESSIONALI**

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

■ Informativa ex art.13
del D.lgs.196 del 30/6/2003

■ Nota Informativa

■ Glossario

■ Condizioni di assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del contratto**

*Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa*



Vittoria
Assicurazioni

<u>1 - Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)</u>	pag. 4
---	--------

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196

<u>Trattamento dei dati personali per finalità assicurative</u>	pag. 23
---	---------

<u>Modalità d'uso dei dati personali</u>	pag. 24
--	---------

<u>Diritti dell'interessato</u>	pag. 25
---------------------------------	---------

<u>1 - Glossario</u>	pag. 26
----------------------	---------

<u>2 - Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni</u>	pag. 32
--	---------

<u>3 - Sezione Responsabilità Civile</u>	pag. 37
--	---------

<u>4 - Sezione Incendio</u>	pag. 47
-----------------------------	---------

<u>5 - Sezione Furto</u>	pag. 60
--------------------------	---------

<u>6 - Sezione Elettronica</u>	pag. 67
--------------------------------	---------

<u>7 - Sezione Vetri e Cristalli</u>	pag. 73
--------------------------------------	---------

<u>8 - Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag. 75
--	---------

Tabella Scoperti, Franchigie, Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o Bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta sul simplo di polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimiti di indennizzo (o Limiti di valore/Esistenza se indicato)
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE				
RCO - punto b)	3.4		relativa del 5%	
Danni per attività svolta fuori dai locali	3.13		Euro 259	per anno Euro 38.735
Interruzione/sospensione di attività	3.16	10% min. Euro 755		per anno Euro 25.825
Danni a mezzi sotto carico o scarico	3.17		per ogni mezzo Euro 104	
Inquinamento accidentale	3.22	10% min. Euro 2.583		per anno Euro 51.650
Danni a cose in custodia	3.23	10% min. Euro 259		per anno Euro 25.825
NELLE CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI				
Acqua condotta: danni per rotture accidentali	3.A		Euro 155	
SEZIONE INCENDIO				
Spese per demolizione e sgombero	4.3			5% del danno liquidabile, max. Euro 10.330
Campionario (esclusi i preziosi)	4.5			10% della somma assicurata alla partita Contenuto
Oggetti pregiati	4.5			10% della somma assicurata alla partita Contenuto
Preziosi	4.5			20% della somma assicurata alla partita Contenuto, max. Euro 2.585
Valori	4.5			1% della somma assicurata alla partita Contenuto, max. Euro 2.585
Onorari periti	4.9			2% del danno liquidabile max. Euro 2.500
NELLE CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI				
Ricorso terzi: interruzioni o sospensioni di attività	4.B			10% della somma assicurata alla partita
Ulteriore somma per demolizione e sgombero	4.C			per i residui "tossici/nocivi" Euro 5.165
Contenuto: indennizzo con "valore a nuovo"	4.D			il doppio del valore calcolato con deprezzamento
Maggiori costi	4.E			10% dell'indennizzo
Eventi atmosferici	4.F		Euro 259	80% della somma assicurata
Eventi socio-politici	4.G	10% min. Euro 259		80% della somma assicurata
Sovraccarico di neve	4.H	10% min. Euro 5.165 max. Euro 51.646		60% della somma assicurata
Acqua condotta: danni per rotture accidentali	4.I		Euro 104	
Spese per ricerca/riparazione di guasti	4.L		Euro 104	per anno Euro 1.035
Grandine	4.N		Euro 259	Euro 2.585
SEZIONE FURTO				
Danni subiti dalle parti di fabbricato in occasione di furto o rapina, compreso il furto degli infissi	5.3			Euro 1.500
Atti vandalici alle cose assicurate in occasione di furto o rapina	5.3			Euro 520
Furto e rapina dei valori trasportati	5.4			20% della somma assicurata alla partita Contenuto, max. Euro 1.550
Spese sanitarie per infortunio conseguente a scippo o rapina	5.5			Euro 1.035

Tabella Scoperti, Franchigie, Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o Bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta sul simplo di polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimiti di indennizzo (o Limiti di valore/Esistenza se indicato)
SEZIONE FURTO				
Difforni caratteristiche costruttive dei locali	5.6	25%		
Mezzi di chiusura e protezione inoperanti o inesistenti	5.7	25% (20% se almeno un addetto è nei locali)		
Oggetti pregiati	5.10			20% della somma assicurata alla partita Contenuto, max. Euro 5.165
Campionari (ferma restando l'esclusione dei preziosi)	5.10			20% della somma assicurata alla partita Contenuto, max. Euro 5.165
Valori	5.10			20% della somma assicurata alla partita Contenuto, max. Euro 5.165
NELLE CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI				
Portavalori	5.B	10%		
Carenze dell'impianto antifurto	5.C	25%		
Rapina di valori e preziosi in cassaforte	5.E	20%		
SEZIONE ELETTRONICA				
Partita dei beni di cui al Gruppo a)	6.5	20% min. Euro 259		
Partita dei beni di cui al Gruppo b)	6.5	10% min. Euro 104		
NELLE CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI				
Maggiori costi	6.A		3 volte l'indennizzo max. giornaliero	60% della somma assicurata per i beni di cui al Gruppo b (indennizzo giornaliero: max. 1/100)
Supporti di dati	6.B	5%, min. Euro 52		40% della somma assicurata per i beni di cui al Gruppo b)
Conduttori elettrici esterni alle cose assicurate	6.D			20% della somma assicurata per i beni di cui al Gruppo b)
SEZIONE VETRI				
Danni a singola lastra	7.3		Euro 155	Euro 1.500

Nota Informativa

(Reg. ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazioni

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

“Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore”, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo).

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dall'art. 2.16 della Sezione Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto qui descritto consiste in una copertura assicurativa ideata per assicurare i rischi connessi allo svolgimento delle attività tipiche di un ufficio o di uno studio professionale (esclusi i rischi della responsabilità di tipo professionale, i laboratori di prova o di analisi in genere, per i quali si devono utilizzare altri specifici prodotti).

Il contratto qui descritto consiste in un'assicurazione contro i rischi:

- Incendio e rischi accessori
- R.C.T./O
- Furto
- Danni alle apparecchiature elettroniche
- Rottura di vetri e cristalli

RESPONSABILITA' CIVILE

È la polizza ideata per assicurare i rischi connessi allo svolgimento delle attività tipiche di un ufficio o di uno studio professionale (es. avvocati, commercialisti), aziende del terziario (es. banche, assicurazioni) e a tutti coloro che desiderano proteggere il proprio patrimonio dai rischi connessi allo svolgimento di un'attività organizzata in uffici (esclusi i rischi della responsabilità di tipo professionale, i laboratori di prova o di analisi in genere, per i quali si devono utilizzare altri specifici prodotti).

L'assicurazione può essere estesa anche alla garanzia R.C.O., che tutela l'Assicurato dalla eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai dipendenti e/o addetti in caso di infortunio sul lavoro.

Si rimanda agli articoli 3.3 e 3.4 delle Condizioni che regolano le garanzie della Sezione di Responsabilità Civile.

E' possibile estendere la copertura assicurativa anche alla proprietà dei locali, ove si svolge l'attività mediante richiamo della Condizione Particolare 3.A che devono essere espressamente richiamate in polizza e per le quali va corrisposto il relativo premio. Per il dettaglio si rimanda alla lettura del suddetto articolo 3.A.

“Avvertenza”

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 3.9 “Persone che non rientrano nel novero di terzi”, 3.10 “Rischi esclusi dall'assicurazione” e 3.11 “Rischi esclusi dalla garanzia RCT e RCO.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste nei singoli articoli delle Condizioni che regolano le garanzie della Sezione di Responsabilità Civile e sono indicate con il carattere grassetto.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all'articolo 2.4 della Sezione "Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità civile" ed alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

Una particolare ipotesi di riduzione della copertura assicurativa si verifica nei casi in cui al momento del sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 1 addetto rispetto al numero dichiarata e preso come riferimento per la determinazione del premio. Si rimanda per il dettaglio all'articolo 3.2 Premessa delle Condizioni che regolano le garanzie della Sezione di Responsabilità Civile.

Il contratto prevede la presenza di scoperti, franchigie e massimali.

"Avvertenza"

Il "Massimale" è l'importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l'Impresa è obbligata a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

La polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire casi in cui l'Impresa risponde fino ad un importo ridotto rispetto al massimale pattuito; segnaliamo che tale più ridotto importo costituisce la massima esposizione dell'Impresa non per sinistro ma per periodo annuo di assicurazione; i sottolimiti sono previsti in buona parte dagli articoli e dalle Condizioni di Assicurazione e sono evidenziati in grassetto. Per i dettagli rimandiamo agli artt. 3.13 - 3.16 - 3.22 - 3.23.

I sottolimiti non si aggiungono al massimale ma operano nell'ambito dello stesso.

In accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simple di polizza.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Esempio: Il massimale per la garanzia RCT è di 500.000 euro.

L'Assicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia prestata con la polizza, provoca ad un terzo un danno stimato in 828.000 euro.

L'Impresa assicuratrice corrisponde l'importo di 500.000 euro pari al massimale assicurato.

L'Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 328.000 euro (importo pari alla differenza tra l'ammontare del danno ed il massimale assicurato).

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e

di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l'Impresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all'Assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Franchigie sono previste sia nelle Condizioni che regolano le garanzie della Sezione di Responsabilità Civile, che nella Condizione Particolare, si rimanda per i dettagli agli artt.3.12 - 3.13 - 3.16 - 3.17 - 3.22 e 3.23.

Richiamiamo in particolare l'attenzione sulla franchigia prevista dall'articolo 3.4, che disciplina la Responsabilità civile verso i dipendenti: a differenza delle altre, non è espressa in un importo, ma in una percentuale di invalidità.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo = $200,00 - 50,00 = € 150,00$

Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 40,00

Indennizzo = € 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

Scoperto

A) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo = $200,00 - 20,00 = € 180,00$

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo = $200,00 - 30,00 = € 170,00$

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo.

SEZIONE INCENDIO

Con la garanzia base si possono assicurare il fabbricato e il relativo contenuto (es. le macchine d'ufficio, il mobilio e gli arredi, l'attrezzatura tecnica) contro i danni materiali e diretti causati da incendio e da altri eventi quali: l'azione del fulmine, l'urto di veicoli stradali, l'esplosione o lo scoppio, il fumo.

Rimandiamo per gli aspetti di dettaglio all'art. 4.3 della Sezione Incendio.

L'Assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle Condizioni Particolari relative a Garanzie Supplementari, che devono essere espressamente richiamate in polizza. Per il dettaglio si rimanda alla lettura degli artt. da 4.A 4.O delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali.

Alcune delle garanzie previste nella Sezione Incendio sono prestate a "primo rischio assoluto" (esempio Spese di demolizione e Sgombero).

"Avvertenza"

La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l'assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

Esempio:

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno accertato: 30.000 euro

Ammontare dell'indennizzo: 20.000 euro

"Avvertenza"

La Sezione Incendio prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nella Tabella posta all'inizio delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali e per il dettaglio si rimanda agli artt. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9 nonché dalle Condizioni Particolari dalla 4.A alla 4.O.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia, si rimanda all'art. 2.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

"Avvertenza"

La Sezione Incendio prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio a quanto indicato sulla Tabella posta all'inizio delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali e agli artt. da 4.A a 4.O della Sezione Incendio.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del bene (es. fabbricato): € 100.000,00

Importo del sinistro: € 80.000,00

Indennizzo: € 80.000,00

Valore del bene (es. fabbricato): € 100.000,00

Importo sinistro: € 120.000,00

Indennizzo: € 100.000,00

Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro, nell'applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

Esempio

Valore del bene (es. fabbricato) = € 400.000,00

Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00

Importo del sinistro = € 100.000,00

Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = $200.000/400.000 = 50\%$ (è stata assicurata solo la metà del valore del bene)

Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale)

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo = $200,00 - 50,00 = € 150,00$

B) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 40,00

Indennizzo = € 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

Scoperto

A) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo = $200,00 - 20,00 = € 180,00$

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo = $200,00 - 30,00 = € 170,00$

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo.

Per l'assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all'articolo 8.11 delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali.

SEZIONE FURTO

Offre protezione contro la sottrazione delle cose assicurate (es. le macchine d'ufficio, indumenti personali, denaro) in occasione di furto o rapina nei locali dell'ufficio o studio professionale.

Vengono indennizzati anche i danni provocati dai ladri e dai rapinatori come gli atti vandalici o i guasti alle cose o ai locali.

La garanzia base copre anche il furto e la rapina di valori (es. denaro, titoli di credito) avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali ove viene svolta l'attività.

Tutte le garanzie previste nella Sezione Furto e Rapina sono prestate a "primo rischio assoluto".

"Avvertenza"

Come sopra descritto la forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l'assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

Esempio:

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno accertato: 30.000 euro

Ammontare dell'indennizzo: 20.000 euro

Per conoscere il dettaglio delle singole Garanzie consultare l'art. 5.3 della Sezione Furto.

L'Assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenze specifiche, le estensioni di garanzia previste dalle Condizioni Particolari relative a Garanzie supplementari, che devono essere espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio. Per il dettaglio si rimanda alla lettura degli articoli da 5.A a 5.E delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali.

“Avvertenza”

La sezione Furto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalla tabella posta all'inizio delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali e dagli artt. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.10 della Sezione Furto.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda a quanto previsto dall'art. 2.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dall'art. 5.9 della Sezione Furto e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

“Avvertenza”

La sezione Furto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alla Tabella riassuntiva riportata all'inizio delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali, agli artt. 5.6, 5.7, 5.B, 5.C e 5.E della Sezione Furto.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del bene (es. contenuto): € 100.000,00

Importo del sinistro: € 80.000,00

Indennizzo: € 80.000,00

Valore del bene (es. contenuto): € 100.000,00

Importo sinistro: € 120.000,00

Indennizzo: € 100.000,00

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo = $200,00 - 50,00 = € 150,00$

B) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 40,00

Indennizzo = € 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

Scoperto

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo = $200,00 - 20,00 = € 180,00$

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo = $200,00 - 30,00 = € 170,00$

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo.

SEZIONE ELETTRONICA

Copre i possibili danni causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici alle macchine ed agli impianti strumentali all'attività dell'ufficio.

Per i sistemi di elaborazione, le unità periferiche e di ricezione e trasmissione dati (es. personal computer, videotermini, stampanti) sono assicurati anche i danni conseguenti a imperizia, negligenza o errata manipolazione (es. la rottura a seguito di caduta accidentale).

La copertura è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.

“Avvertenza”

Come sopra descritto la forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l'assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

Esempio:

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno accertato: 30.000 euro

Ammontare dell'indennizzo: 20.000 euro

Per conoscere il dettaglio delle singole Garanzie consultare l'art. 6.1 della Sezione Elettronica.

L'Assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenze specifiche, le estensioni di garanzia previste dalle Condizioni Particolari relative a Garanzie supplementari, che devono essere espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio. Per il dettaglio si rimanda alla lettura degli articoli da 6.A a 6.D delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali.

“Avvertenza”

La sezione Elettronica prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalla tabella posta all'inizio delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali e dagli artt. 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.A e 6.B della Sezione Elettronica.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda a quanto previsto dall'art. 2.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

“Avvertenza”

La Sezione Elettronica prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alla Tabella riassuntiva riportata all'inizio delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali, agli artt. 6.5, 6.A e 6.B Sezione Elettronica.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del bene (es. sistema di elaborazione dati): € 100.000,00

Importo del sinistro: € 80.000,00

Indennizzo: € 80.000,00

Valore del bene (es. sistema di elaborazione dati): € 100.000,00

Importo sinistro: € 120.000,00

Indennizzo: € 100.000,00

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo = $200,00 - 50,00 = € 150,00$

B) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 40,00

Indennizzo = € 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

Scoperto

C) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo = $200,00 - 20,00 = € 180,00$

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00

Indennizzo = 200,00 - 30,00 = € 170,00

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo.

SEZIONE VETRI E CRISTALLI

Vengono indennizzati i danni consistenti nella rottura di lastre di cristallo o vetro (es. in vetrine, porte, insegne) dovuta a causa accidentale o avvenute in occasione di furto o verificatesi in occasione di scioperi e tumulti.

La copertura è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

"Avvertenza"

Come sopra descritto la forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l'assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

Esempio:

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno accertato: 30.000 euro

Ammontare dell'indennizzo: 20.000 euro

Per conoscere il dettaglio delle singole Garanzie consultare l'art. 7.1 della Sezione Vetri e Cristalli.

"Avvertenza"

La sezione Vetri e Cristalli prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalla tabella posta all'inizio delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali e agli artt. 7.2 , 7.3 e 7.4 della Sezione Vetri e Cristalli.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda a quanto previsto dall'art. 2.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

“Avvertenza”

La Sezione vetri e Cristalli prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alla Tabella riassuntiva riportata all’inizio delle Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali, all’art. 7.3 della Sezione Vetri e Cristalli.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del bene (es. cristalli e vetri): € 100.000,00

Importo del sinistro: € 80.000,00

Indennizzo: € 80.000,00

Valore del bene (es. cristalli e vetri): € 100.000,00

Importo sinistro: € 120.000,00

Indennizzo: € 100.000,00

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo = $200,00 - 50,00 = € 150,00$

B) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 40,00

Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia

Scoperto

D) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00

Indennizzo = 200,00 - 20,00 = € 180,00

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00

Indennizzo = 200,00 - 30,00 = € 170,00

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo.

“Avvertenza”

Tuttavia in accordo tra le parti, per ogni sezione, possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

“Avvertenza”

Il Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda all' articolo 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si

verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio.

In caso di "aggravamento del rischio", ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l'impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse, l'Impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l'avviso all'Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, l'Impresa può non pagare l'indennizzo qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l'Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l'importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

Rimandiamo ai sopra citati articoli per gli aspetti di dettaglio.

Esempio

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha installato un impianto antifurto ed una sorveglianza armata.

oppure

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha rimosso le inferriate dalle finestre del fabbricato oggetto della copertura assicurativa.

6. Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

Il premio è convenuto in cifra fissa ed è determinato in base al numero degli addetti.

"Avvertenza".

L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:

- Frazionamento quadrimestrale: 4%
- Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”.

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'Impresa medesima.

7. Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge.

8. Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 2.1 2.2, 2.3, 2.12 e 2.16 della Condizioni di Assicurazione Multirischi Uffici e Studi Professionali.

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all'art. 2.8, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Per l'impresa è prevista la possibilità di recedere da alcune garanzie prestate con la

presente polizza. Per il dettaglio consultare gli artt. 4.G della Sezione Incendio e 6.11 della Sezione Elettronica.

Nel caso di contratto poliennale Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (parte legata all'esistenza della garanzia).

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.

La decadenza dal diritto all'indennizzo per i casi previsti all'art. 8.9, 8.23 e 8.28 delle Condizioni che regolano il caso di sinistro.

La decadenza dal diritto di disdettare il contratto o recedere dallo stesso qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge.

10. Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del Contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

12 Sinistri Liquidazione dell'indennizzo

“Avvertenza”

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall' articolo 8.1 e seguenti delle Condizioni che regolano il caso di sinistro.

Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio si rimanda agli artt. 8.5 e 8.6 delle Condizioni che regolano il caso di sinistro.

13. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02 / 409.418.01 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di

ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;

- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14.Arbitrato

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.

Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.

In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.

In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



Codice in materia di protezione dei dati personali In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il **consenso** che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6).

1 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

4 Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Europ Assistance Italia S.p.A. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all'Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;

Il **consenso** che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.

Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso

- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
- commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Legge 26 maggio 2000, n.137;
- nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato);
- Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.

7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera n. 21 - 20153 Milano (fax 02.48.20.47.37 - tel. 02.40.94.18.01 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it)(10).

9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Addetti

Titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), dipendenti, apprendisti. È considerato addetto anche chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera su incarico dell'Assicurato all'interno dei locali dell'ufficio/studio assicurato, oppure anche all'esterno purché in qualità di fattorino/comMESSO.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Beni assicurati sezione elettronica

Si intendono i beni di seguito elencati, purché non costruiti dall'Assicurato e non destinati

a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'Assicurato stesso:

i. macchine, impianti elettronici, elettrici o elettromeccanici, compresi gli elettromedicali, strumentali all'esercizio dell'attività assicurata o a servizio del fabbricato, esclusi i veicoli immatricolati al P.R.A. e i ciclomotori;

ii. sistemi di elaborazione dati quali unità centrali, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e quanto di simile), nonché schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per apparecchiature elettroniche in genere

Sono altresì evidenziate in grassetto alcune parole corrispondenti a definizioni delle Sezioni Incendio e Furto, valide anche per la presente Sezione Elettronica.

Combustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Contenuto

Rientrano nella convenzionale definizione:

- macchine d'ufficio, strumenti professionali, attrezzatura tecnica e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, le scale mobili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, di segnalazione e comunicazione escluse quelle citofoniche) destinati all'espletamento dell'attività assicurata ;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mobilio e arredi in genere inerenti all'attività assicurata;
- indumenti personali;
- materiale di consumo per lo svolgimento dell'attività assicurata;

- casseforti, armadi di sicurezza e/o corazzati, blocchi di cassette di sicurezza (escluso il relativo contenuto);
- tendoni, insegne e tende anche all'esterno dei locali, purché installati sul fabbricato;
- oggetti pregiati;
- preziosi;
- campionario non costituito da preziosi;
- valori,

fatta eccezione per quanto indicato sotto la definizione di fabbricato.

Sono altresì comprese nella voce contenuto le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.

Cose assicurate sezione furto

I beni indicati alla definizione di contenuto per la Sezione Incendio della presente polizza, purché riposti all'interno dei locali assicurati, esclusi i preziosi che sono assicurabili con le modalità e nei limiti previsti dalla Condizione Particolare 5.E, se richiamata.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'insieme dei locali, ove viene svolta l'attività dell'Assicurato, di cui all'ubicazione del rischio indicata sul simplo di polizza mod. PA.058.499.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, recinzioni, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi citofonici, per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato assicurato costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione s'intende assicurata l'intera porzione del fabbricato di proprietà dell'Assicurato.

I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti classi:

Classe 1

fabbricato con strutture portanti verticali e del tetto, copertura, pareti esterne, solai, coibentazioni (ove esistono) in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).

Classe 2

fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura e coibentazioni (ove esistono) in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto e solai comunque costruiti.

Agli effetti della suddivisione di cui sopra è consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali diversi da quelli dichiarati esistenti nelle pareti esterne, nel tetto (escluse strutture portanti) e nei solai se la superficie da essi occupata non eccede un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, della copertura o dei solai; tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne e alla copertura, può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di tre centimetri da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti.

La classe del fabbricato assicurato, o che contiene i beni assicurati, risulta dalla dichiarazione del Contraente/Assicurato riportata sul simplo di polizza mod. PA.058.499.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibile

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Merci

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e finiti, scorte, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, campionario e quant'altro di simile.

Oggetti pregiati

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Rapina

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona degli addetti, quanto verso altre persone.

Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa ai danneggiati in caso di sinistro.

Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori da essa trasportati.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati.

Altre definizioni specifiche sono riportate all'inizio delle diverse Sezioni.

Premessa

La presente polizza è destinata all'assicurazione dei rischi connessi alle attività tipiche di un ufficio o di uno studio professionale, **esclusi i laboratori di prova o di analisi in genere.**

Non sono oggetto della presente polizza i rischi della responsabilità di tipo professionale.

2 - Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le Sezioni)

2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.2 - Assicurazioni concorrenti

Il Contraente deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dalla polizza con preavviso di almeno 15 giorni (art. 1910 del Codice Civile).

2.3 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

(Per le garanzie di cui alla Sezione Elettronica vedasi art. 8.25 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni)

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre polizze stipulate.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori; ogni assicuratore effettua la prestazione assicurativa secondo la propria polizza autonomamente considerata, in proporzione a quanto dovuto dagli altri assicuratori.

Decade dal diritto alla prestazione il Contraente/Assicurato che dolosamente:

- non abbia comunicato al momento della stipulazione della presente polizza l'esistenza di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto, in deroga alla dichiarazione riportata sul simple mod. PA.058.499;
- non comunichi la successiva stipulazione di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dalla polizza con preavviso di almeno 15 giorni.

2.4 - Decorrenza dell'assicurazione e successive scadenze di premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle

ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).

Dopo che sia trascorso inutilmente il 15° giorno di cui al precedente comma l'Impresa può, a sua scelta, dichiarare con raccomandata la risoluzione della polizza od esigere giudizialmente l'esecuzione del pagamento nei termini previsti dalla legge.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.

2.5 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede della Vittoria Assicurazioni S.p.A.

La presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia previste al successivo art. 3.4 - Garanzia R.C.O.

2.6 - Modifiche dell'assicurazione e trasloco delle cose assicurate

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve darne preventivo avviso alla Vittoria Assicurazioni S.p.A.; in tale circostanza le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 10 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente/Assicurato; trascorso tale termine le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. Restano comunque salve le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del rischio, nonché le esclusioni previste alle singole Sezioni.

2.7 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A.

2.8 - Variazioni nel rischio assicurato e clausola "tranquillità"

Premesso che restano confermati:

- il contenuto dell'art. 2.1 in merito alle conseguenze sul diritto alla prestazione

assicurativa in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile);

- le esclusioni previste per le garanzie di ogni Sezione della presente polizza;
- le tipologie dei rischi assicurabili indicate in Premessa;
- il limite di 10 giorni previsto dal precedente art. 2.6 per l'operatività delle garanzie in caso di trasloco;
- le somme assicurate,

l'Impresa rinuncia all'obbligo posto a carico del Contraente/Assicurato dall'art. 1898 del Codice Civile circa l'immediata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se le nuove situazioni fossero esistite e fossero state conosciute dall'Impresa al momento della stipulazione della polizza, l'Impresa stessa avrebbe comunque accettato di stipulare la presente polizza, ma a condizioni di premio più elevate.

La rinuncia all'immediata comunicazione vale sino alla prima scadenza anniversaria successiva al momento in cui si verificano i mutamenti del rischio, temporanei o definitivi, fermo restando che l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificato l'aggravamento.

Resta invece confermato l'obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare immediatamente i mutamenti che modificano il rischio aggravandolo in modo tale che, se conosciuti dall'Impresa, questa non avrebbe accettato la stipulazione della presente polizza "Multirischi Uffici e Studi Professionali".

Se, invece, il Contraente/Assicurato non comunica neppure in occasione di detta scadenza anniversaria le circostanze che hanno aggravato il rischio durante l'anno assicurativo, le pattuizioni previste dal presente articolo diverranno nulle e resterà confermato a tutti gli effetti il disposto del succitato art. 1898 del Codice Civile.

2.9 - Facoltà dell'Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2.16 - Adeguatezza garanzia. La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora il contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

2.10 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

2.11 - Competenza territoriale

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

2.12 - Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, l'Impresa ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Trascorso il termine di preavviso del recesso, l'Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l'assicurazione cessa alla data di tale scadenza.

Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall'Impresa messo a disposizione del Contraente.

Nei casi di anticipata risoluzione della polizza per alienazione dell'ufficio o studio, variazione nella persona del Contraente, esistenza di altre assicurazioni, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte sono dovuti all'Impresa:

- il premio relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento della comunicazione del Contraente relativa alla circostanza che ha dato motivo alla risoluzione;
- un importo pari al 10% del premio complessivo annuo (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale) per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore, dal cui ammontare verranno dedotti tanti decimi per quanti sono stati gli anni della durata effettiva.

2.13 - Variazione della persona del Contraente

Il Contraente/Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del rischio.

In caso di fusione dell'attività dell'Assicurato con altra o altre attività, la polizza continua con quella incorporante o con la nuova attività costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'attività nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'attività dell'Assicurato o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal Contraente/Assicurato, suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. L'Impresa, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla polizza, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

2.14 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

2.15 - Polizza in coassicurazione

Nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

2.16 - Proroga della polizza

Ai sensi dell'art 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore a 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice di Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anni per ciascuna proroga..

2.17 - Indicizzazione

Qualora sia indicato l'indice iniziale sul semplice di polizza mod. PA.058.499, le somme assicurate, i massimali di risarcimento, le franchigie, i sottolimiti di risarcimento/indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'indice dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale", pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, quanto avanti indicato verrà aumentato o ridotto in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, i massimali di risarcimento, le franchigie, i sottolimiti di risarcimento/indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà del Contraente e dell'Impresa di rinunciare all'aggiornamento della polizza; in tal caso i citati importi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, l'Impresa proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Mancando l'accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali.

2.18 - Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare i locali e le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.19 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.

3 - Sezione Responsabilità Civile

Condizioni che regolano le garanzie della Sezione

3.1 - Glossario specifico per la sezione

Cose

Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.

Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa ai danneggiati in caso di sinistro.

3.2 - Premessa

Premesso che operano esclusivamente le garanzie per le quali sono indicati i relativi massimali di risarcimento, od anche è richiamata la relativa Condizione Particolare sul simplo di polizza mod. PA.058.499, l'Impresa si obbliga, in base alle dichiarazioni del Contraente, alle condizioni di seguito riportate e fino alla concorrenza dei predetti massimali di risarcimento, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per la Garanzia di "Responsabilità Civile verso Terzi" (in seguito abbreviata R.C.T. - art. 3.3) e/o per la Garanzia "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti ad assicurazione obbligatoria infortuni" (in seguito abbreviata R.C.O. - art. 3.4).

Poiché, inoltre, il premio della presente polizza è determinato in base al numero degli addetti che partecipano all'attività assicurata, qualora al momento di un sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 1 addetto rispetto al numero dichiarato dal Contraente e riportato sul simplo di polizza mod. PA.058.499, si applicherà la disposizione di cui all'art. 2.8 - Variazioni nel rischio assicurato e clausola "Tranquillità". Quanto sopra fermo restando il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile in sede di stipulazione della polizza, riassunto all'art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

3.3 - Garanzia R.C.T.

Secondo quanto risulta al precedente art. 3.2, l'Impresa assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

3.4 - Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Secondo quanto risulta al precedente art. 3.2 - Premessa, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per

gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;

- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e **per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%**, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000, qualora richiamata in polizza la franchigia relativa.

Se richiamata la franchigia assoluta, si conviene che il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'inabilità permanente, avverrà - indipendentemente dalla percentuale accertata - deducendo l'importo indicato in polizza.

Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:

- i lavoratori parasubordinati e interinali;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, **escluso il legale rappresentante**, i familiari coadiuvanti (non dipendenti).

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 3.9, lettera c) delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La presente garanzia non comprende le malattie professionali.

3.5 - Massimali di risarcimento

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi" e per la "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" sul simple di polizza mod. PA.058.499.

In particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo risarcimento per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.

Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo risarcimento per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

L'importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta il massimo risarcimento per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

I massimali di risarcimento previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le Garanzie.

3.6 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

3.7 - Priorità nell'utilizzo del massimale

Fermo il contenuto dell'art. 3.6 - Pluralità di Assicurati, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.

3.8 - Validità territoriale

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è valida per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.

La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro è valida per i danni che avvengano nel mondo intero.

L'estensione della operatività della Garanzia R.C.T. nei territori di altri Paesi è assicurata con patto speciale da concordare in sede di stipulazione della polizza.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi all'estero per trattative e conduzione di affari.

La garanzia R.C.O. è operante anche all'estero alla duplice condizione che:

- sia stata accordata analogo copertura di estensione territoriale da parte dell'I.N.A.I.L. o altro Istituto preposto per legge;
- detto Istituto assicuratore presti la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.

3.9 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'Assicurato o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile :

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso l'Assicurato;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza.

3.10 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi);
- b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- h) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- m) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- n) cagionati da opere, lavori in genere dopo l'ultimazione, o da cose in genere dopo la consegna a terzi;
- o) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) derivanti da errori riferibili ad attività commerciale o di qualsiasi professione, anche se non riconosciuta da leggi o regolamenti;

r) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 494/96;

s) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n° 3.13 al n° 3.23.

Al momento della stipulazione della polizza, mediante l'approvazione di specifica normativa contrattuale e con la corresponsione di un sovrappremio, è possibile estendere le garanzie ad altri rischi esclusi.

3.11 - Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. (art. 3.3) E R.C.O. (art. 3.4)

L'assicurazione non vale per i danni:

a) da detenzione o impiego, per qualsiasi motivo, di esplosivi;

b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:

c) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;

d) da campi elettromagnetici.

3.12 - Attività varie complementari a quella principale

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività assicurata ed in base alle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato sul simple stesso, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato medesimo in relazione a:

- conduzione dei locali di cui all'ubicazione del rischio e che costituiscono beni strumentali per l'attività assicurata, compresa la committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- esistenza di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli dei clienti, dei fornitori e degli addetti, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, ma esclusi comunque i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per legge;
- operazioni di prelievo e consegna di quanto inerente all'attività dell'ufficio/studio assicurato;
- esercizio di eventuali circoli sportivi e ricreativi per gli addetti, compresa la proprietà delle relative attrezzature, nonché organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative svolte a favore degli addetti, esclusa l'organizzazione delle gite aziendali;
- partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands, sempreché dette attività non risultino tra quelle principali dell'ufficio/studio assicurato;

- organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale degli addetti, sia presso l'Assicurato che presso terzi;
- gestione di bar e di mense aziendali per gli addetti, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
- servizio di sorveglianza armata svolto dagli addetti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'Assicurato;
- presenza di cani preposti alla guardia nell'ambito dei locali ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato;
- servizi medici ed infermieristici per il personale;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all'interno che all'esterno dei locali, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua la garanzia è operante, con una franchigia fissa di Euro 155 per ogni sinistro, sempreché il danno sia conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati.

3.13 - Attività eseguita fuori dai locali dell'ufficio

A parziale deroga di quanto previsto ai punti b) e h) dell'art. 3.10, limitatamente all'eventuale attività svolta fuori dai locali dell'ufficio/studio assicurato e purché inerente a quella dell'ufficio/studio medesimo, la Garanzia R.C.T. comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, nonché alle cose in genere anche se trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Anche ai fini della presente estensione si conferma l'esclusione di danni derivanti da errori riferibili alla specifica attività commerciale o professionale, anche se non riconosciuta da leggi o regolamenti, dell'ufficio/studio assicurato.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con l'applicazione di una franchigia di Euro 259 per ogni sinistro, nel limite del massimo risarcimento per danni a cose e comunque non oltre Euro 38.735 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

3.14 - Responsabilità civile dell'assicurato per committenza (art. 2049 del Codice Civile)

a) A parziale deroga dell'art. 3.10, lettera c), la Garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile, derivante al datore di lavoro/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle "fuoristrada" anche se immatricolate come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del datore di lavoro medesimo, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

b) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di :

- tutto il personale necessario per svolgere le attività dell'ufficio/studio, anche preposto al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Assicurato;
- montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto oggetto di proprietà o in uso, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge e purché, se si tratta di lavori edili, non rientrino nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 494/96.

Si intende esclusa la responsabilità civile che fa capo al personale non alle dipendenze dell'Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

3.15 - Responsabilità civile personale degli addetti

L'assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la Garanzia R.C.T. ed esclusi i rischi di cui al precedente art. 3.14, lettera a), per la responsabilità civile personale degli addetti conseguente a danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la Garanzia R.C.O.

3.16 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile

A parziale deroga dell'art. 3.10, lettera p), la Garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini delle garanzie previste nella presente Sezione.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 775, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 25.825 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

3.17 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 3.10, lettera l), la Garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 104 per ogni mezzo danneggiato.

3.18 - Estensione al fatto doloso degli addetti

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti, escluso comunque il dolo dell'Assicurato stesso.

3.19 - Assicurazione obbligatoria infortuni: errata interpretazione delle norme di legge

La Garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

3.20 - R.C.T. e R.C.O. : estensione alla rivalsa dell'INPS

Le Garanzie di "Responsabilità Civile verso Terzi" e di "Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro" soggetti ad assicurazione obbligatoria infortuni ed assicurati presso l'INAIL, si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n°222.

3.21 - Infortuni subiti dagli addetti

(non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65, N° 1124)

A parziale deroga dell'art. 3.9 lettera c) ed escluso l'Assicurato sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n°1124.

3.22 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3.10, lettera f), la Garanzia R.C.T. si estende, nel limite di Euro 51.650 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di Euro 2.583.

3.23 - Cose in custodia dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 3.10, lettera e), la Garanzia R.C.T. comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato.

Ferme restando le altre esclusioni pattuite all'art. 3.10, resta confermata l'esclusione dei danni:

- avvenuti presso terzi;
- di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;

- alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono state, sono o saranno oggetto delle attività dell'Assicurato.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di Euro 259, nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre Euro 25.825 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

3 - Sezione Responsabilità Civile

Condizioni Particolari relative a Garanzie supplementari (valide solo se richiamate sul simplo di polizza mod. PA.058.499)

3.A - Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile nella sua qualità di proprietario e/o conduttore del fabbricato ove sono ubicati i locali adibiti a ufficio, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, gli ascensori e i montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive.

Dalla garanzia sono esclusi i danni derivanti da:

- **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni e, in genere, dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 494/96;**
- **spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.**

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua la garanzia è operante, con una franchigia fissa di Euro 155 per ogni sinistro, sempreché il danno sia conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati.

Condizioni che regolano le Garanzie della Sezione

4.1 - Glossario specifico per la sezione

Combustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Contenuto

Rientrano nella convenzionale definizione:

- macchine d'ufficio, strumenti professionali, attrezzatura tecnica e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, le scale mobili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, di segnalazione e comunicazione escluse quelle citofoniche) destinati all'espletamento dell'attività assicurata ;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mobilio e arredi in genere inerenti all'attività assicurata;
- indumenti personali;
- materiale di consumo per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- casseforti, armadi di sicurezza e/o corazzati, blocchi di cassette di sicurezza (escluso il relativo contenuto);
- tendoni, insegne e tende anche all'esterno dei locali, purché installati sul fabbricato;
- oggetti pregiati;
- preziosi;
- campionario non costituito da preziosi;
- valori,

fatta eccezione per quanto indicato sotto la definizione di fabbricato.

Sono altresì comprese nella voce contenuto le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi citofonici, per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato assicurato costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione s'intende assicurata l'intera porzione del fabbricato di proprietà dell'Assicurato.

I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti classi:

Classe 1

fabbricato con strutture portanti verticali e del tetto, copertura, pareti esterne, solai, coibentazioni (ove esistono) in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).

Classe 2

fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura e coibentazioni (ove esistono) in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto e solai comunque costruiti.

Agli effetti della suddivisione di cui sopra è consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali diversi da quelli dichiarati esistenti nelle pareti esterne, nel tetto (escluse strutture portanti) e nei solai se la superficie da essi occupata non eccede un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, della copertura o dei solai; tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne e alla copertura, può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di tre centimetri da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti.

La classe del fabbricato assicurato, o che contiene i beni assicurati, risulta dalla dichiarazione del Contraente/Assicurato riportata sul simple di polizza mod. PA.058.499.

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibile

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Merci

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e finiti, scorte, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, campionario e quant'altro di simile.

Oggetti pregiati

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati.

4.2 - Premessa

Premesso che operano esclusivamente le Garanzie per le quali sono indicate le relative somme assicurate, od anche sono richiamate le relative Condizioni Particolari sul simple di polizza mod. PA.058.499, l'Impresa si obbliga, in base alle dichiarazioni del Contraente, alle condizioni di seguito riportate e fino alla concorrenza delle predette somme assicurate, ad indennizzare l'Assicurato per i danni di cui al successivo art. 4.3.

Resta inoltre inteso che le cose assicurate possono essere poste in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

4.3 - Oggetto dell'assicurazione

Garanzie

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti;
- urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

L'Impresa indennizza altresì, purché conseguenti ai succitati eventi che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell'ambito di 20 metri da esse:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o apparecchiature elettrici o elettronici, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

L'assicurazione è operante anche per:

- il sinistro determinato da colpa grave dell'Assicurato;
- **le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, fino ad un importo pari al 5% del danno liquidabile ai sensi di polizza ed entro il limite di Euro 10.330.**

Cose anche di terzi

Le cose assicurate possono essere anche di proprietà di terzi. I beni in uso all'Assicurato con contratto di leasing si intendono assicurati, se rientranti tra le tipologie previste alla partita contenuto, solo se per gli stessi non esiste, al momento del sinistro, una separata

4.4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

4.5 - Limiti di indennizzo e cose non assicurate

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) raccolte scientifiche, di antichità, numismatiche e filateliche, le collezioni in genere;
- c) merci, fatta eccezione per il campionario purché non sia costituito da preziosi.

Relativamente agli oggetti pregiati in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto.

Anche per il campionario, assicurato purché non sia costituito da preziosi, in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto.

Relativamente ai:

- valori, in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore all'1% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 2.585;
- preziosi, in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 20% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 2.585.

4.6 - Tolleranze per infiammabili - inesistenza di esplosivi

È tollerata, e quindi può non essere dichiarata al momento della stipulazione della polizza e successivamente, soltanto l'esistenza di infiammabili in quantità strettamente necessaria alla ordinaria manutenzione, pulizia e utilizzazione domestica, nonché la normale scorta di infiammabili ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate.

Non sono invece ammessi, sempre ai fini della presente polizza "Multirischi Uffici e Studi Professionali", l'utilizzo, la vendita o la presenza di esplosivi nei locali assicurati o che contengono le cose assicurate.

4.7 - Rinuncia alla rivalsa

Eccettuato il caso di dolo, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso gli addetti, nonché verso le Società che rispetto all'Assicurato risultino controllate, consociate o collegate.

L'Impresa rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'Assicurato, a patto che contemporaneamente anche l'Assicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

4.8 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.9 - Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo e con il massimo di Euro 2.500.

La presente estensione viene prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione cioè del disposto dell'art. 8.11 "Caso di Assicurazione Parziale".

4 - Sezione Incendio

Condizioni Particolari relative a Garanzie supplementari

(valide solo se richiamate sul simple di polizza mod. PA.058.499)

4.A - Rischio locativo

1. Se sul simple di polizza mod. PA.058.499 risulta indicata la somma assicurata per il fabbricato in corrispondenza della Garanzia Rischio Locativo, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'Impresa risponde dei danni diretti e materiali, cagionati da incendio al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato stesso. Resta confermata l'applicazione di quanto previsto all'art.8.11 - Assicurazione parziale qualora detta somma assicurata per il fabbricato risultasse inferiore al valore calcolato con i criteri di cui all'art. 8.10 - Determinazione del danno.
2. La Condizione Particolare opera, nei termini di cui al precedente punto 1, anche per altro evento garantito dalla Sezione Incendio.

4.B - Ricorso terzi

Se sul simple di polizza mod. PA.058.499 risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla Sezione Incendio.

L'assicurazione comprende altresì, **sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata**, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell'ambito del fabbricato ove si trova l'ufficio/studio, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà

facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

4.C - Spese di demolizione e sgombero

Se sul simplo di polizza mod. PA.058.499 risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro e in eccedenza a quanto già previsto all'art. 4.3 l'Impresa indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Per i residui rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, **l'importo indennizzabile in base alla presente estensione non potrà essere superiore a Euro 5.165.**

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

4.D - Valore a nuovo (per ricostruzione o rimpiazzo)

Premesso che, eccettuato il caso in cui sia operante, per i fabbricati, la Condizione Particolare 4.A - Rischio Locativo, per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area ;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, limitatamente ai predetti beni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono.

Per ogni partita, separatamente, in caso di sinistro si determina:

- l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se la garanzia "valore a nuovo" non esistesse;
- il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui sopra, determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".

Il disposto di cui all'art. 8.11 - Assicurazione Parziale, si applica, per ogni partita, come di seguito riportato.

Qualora la somma assicurata risulti:

- superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennizzo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma eccedente al momento del sinistro al valore della partita danneggiata, il supplemento di indennizzo viene riconosciuto solo in parte e in proporzione a tale eccedenza rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "valore a nuovo";

- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, si applica integralmente il disposto dell'art. 8.11 e il supplemento di indennizzo diventa nullo.

Resta inteso che in nessun caso verrà corrisposto, per il contenuto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 8.10.

Il pagamento del supplemento di indennizzo è effettuato esclusivamente:

- quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Impresa);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
- per fabbricati e contenuto in normale stato di attività.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

1 - Opzione

Se sul simlo viene richiamata la presente opzione, i patti contrattuali sopra indicati si intendono limitati al solo fabbricato.

2 - Opzione

Se sul simlo viene richiamata la presente opzione, i patti contrattuali sopra indicati si intendono limitati al solo contenuto.

4.E - Maggiori costi

L'Impresa corrisponde all'Assicurato un'ulteriore somma, **pari al 10% dell'importo del sinistro allo stesso indennizzabile in base alle garanzie previste dalla presente Sezione Incendio**, a titolo di concorso per le maggiori spese dovute a mancato godimento del fabbricato, perdita delle pigioni, affitto di ulteriori locali per proseguimento dell'attività, spese per ore di lavoro straordinario, ricostruzione documenti ed attestati, procedura di ammortamento per titoli di credito, interruzione di esercizio, rimozione e ricollocamento delle cose; per spese di perizia o per altri oneri a consulenti.

Il concorso nelle spese verrà calcolato applicando la predetta percentuale separatamente ai singoli indennizzi dovuti per ogni partita assicurata e danneggiata e fermo comunque il limite della somma complessivamente assicurata per le partite tutte della Sezione Incendio.

4.F - Eventi atmosferici

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti, assicurati e non.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno di fabbricati, nonché al contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno,

ancorché verificatisi a seguito dei citati eventi atmosferici;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 259;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% della somma assicurata.

4.G - Eventi socio - politici

L'Impresa risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine o impianti elettrici od elettronici, nonché ai relativi apparecchi e circuiti;

- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di lavori conseguente alla sospensione dell'attività, da alterazione od omissione di controlli;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente Condizione Particolare, fermo quanto sopra pattuito, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non risponde dei danni di cui al precedente punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 259;**
- **in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% del valore assicurato.**

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare, **con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.** In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa metterà a disposizione del Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere tributario.

4.H - Sovraccarico di neve

Sempreché sia operante la Condizione Particolare 4.F - Eventi Atmosferici, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

L'Impresa non indennizza i danni causati :

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente Condizione Particolare;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché al contenuto ivi riposto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), nonché al contenuto ivi riposto;
- e) ai capannoni pressostatici e a quanto in essi si trovi;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Ai fini della presente Condizione Particolare per "vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve" si intendono:

- D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982, G.U. del 26/02/1982: aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche;
- eventuali disposizioni locali.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 5.165 ed un massimo di Euro 51.646;**
- **in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 60% del valore assicurato.**

4.I - Acqua condotta

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati di cui all'ubicazione del rischio indicata sul simplo di polizza mod. PA.058.499.

L'Impresa non risponde di:

- **danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 104.

4.L - Spese per la ricerca di guasti

In caso di sinistro verificatosi con le modalità di cui alla precedente Condizione Particolare 4.I, anche se di importo inferiore alla prevista franchigia, l'Impresa risponde altresì delle spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura del fabbricato che risulti assicurato, nonché per la riparazione dell'impianto, quando vi sia stata rottura accidentale dell'impianto stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 104 e fino ad un importo di Euro 1.035 per anno assicurativo.

4.M - Oneri di urbanizzazione

Si prende atto che nella somma assicurata alla voce fabbricato sono compresi anche i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro.

4.N - Grandine: estensioni varie

Sempreché sia operante anche la Condizione Particolare 4.F - Eventi Atmosferici, a parziale deroga e integrazione di quanto dalla stessa previsto la garanzia opera anche per i

danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica,

facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati.

Per la presente Condizione Particolare il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, fino ad un importo massimo di Euro 2.585 e previa detrazione di una franchigia di Euro 259 dall'importo del danno liquidabile.

4.O - Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere

Se sul simplo di polizza mod. PA.058.499 risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro l'Impresa indennizza il costo del materiale e della mano d'opera sostenuti per il rifacimento di archivi, registri e documenti in genere distrutti o resi inservibili dagli eventi che risultano assicurati nella presente Sezione Incendio, sempreché siano stati effettivamente ricostruiti entro un anno dalla data del sinistro, salvo il caso di forza maggiore.

Si intende escluso qualsiasi danno indiretto o valore artistico, scientifico o di affezione; si intendono invece compresi i bolli, i diritti e le eventuali spese di trasporto.

Gli archivi e i documenti costituiti dalle memorie esterne e da supporti magnetici o ottici di computer sono compresi nella succitata garanzia solo se l'Assicurato dimostra di possederne un duplicato in locali diversi da quelli assicurati o che contengono le cose assicurate.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

5 - Sezione Furto

Condizioni che regolano le Garanzie della Sezione

5.1 - Glossario specifico per la sezione

Cose assicurate

I beni indicati alla definizione di contenuto per la Sezione Incendio della presente polizza, purché riposti all'interno dei locali assicurati, esclusi i preziosi che sono assicurabili con le modalità e nei limiti previsti dalla Condizione Particolare 5.E, se richiamata.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Rapina

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona degli addetti, quanto verso altre persone.

Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori da essa trasportati.

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

5.2 - Premessa

Premesso che operano esclusivamente le Garanzie per le quali sono indicate le relative somme assicurate, o anche sono richiamate le relative Condizioni Particolari sul simple di polizza mod. PA.058.499, l'Impresa si obbliga, in base alle dichiarazioni del Contraente e alle condizioni di seguito riportate a indennizzare l'Assicurato per i danni di cui all'art. 5.3 e seguenti.

Resta altresì convenuto che l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè l'Impresa corrisponde l'indennizzo fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

5.3 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse, anche tra loro non

intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare (ubicazione delle cose assicurate indicata sul simplotto di polizza mod. PA.058.499):

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
- d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura dell'ufficio/studio assicurato e aperto al pubblico, purché in presenza di addetti;
- f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di chiusura diurna e serale, purché tra le ore 8 e le ore 24, anche quando le eventuali vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrine, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

La garanzia si estende anche alla rapina avvenuta nei locali assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Inoltre, fino a Euro 520 pari per ogni sinistro, la garanzia comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici commessi dall'autore del furto o della rapina, consumati o tentati.

Sono parificati ai danni di furto i guasti alle cose assicurate causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, o per tentare di commetterli nonché, fino alla concorrenza di Euro 1.500 per sinistro, quelli arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compreso il furto degli infissi.

5.4 - Furto e rapina dei valori trasportati

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5.3 **l'Impresa indennizza, fino ad un importo pari per ogni anno assicurativo al 20% della somma assicurata alla partita contenuta, con il massimo di Euro 1.550**, la perdita di valori di proprietà dell'Assicurato avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali costituenti l'ubicazione delle cose assicurate indicata sul simplotto di polizza mod. PA.058.499, in conseguenza di:

- scippo;

- rapina;
- furto, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori,

commessi sulla persona di addetti mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che i valori siano inerenti all'attività assicurata e che le persone incaricate del trasporto, nonché quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi di furto, scippo o della rapina per il trasporto di valori.

La presente estensione è prestata esclusivamente per il servizio svolto entro il territorio della Provincia in cui risulta l'ubicazione dei locali contenenti le cose assicurate, nonché delle Province limitrofe.

5.5 - Spese sanitarie per infortunio subito in occasione di rapina

L'Impresa assicura altresì, fino ad un importo di Euro 1.035 per sinistro, l'indennizzo delle spese sanitarie, **documentate in originale**, conseguenti ad infortunio subito dagli addetti a seguito di rapina o scippo, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. **Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.**

5.6 - Caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento (armato o no). Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato al solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

5.7 - Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti, anche solo in parte, i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto del 25% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 20% in caso di furto avvenuto quando gli addetti sono presenti nei locali.

5.8 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - addetti o comunque persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;

- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;
- d) relativi ai preziosi, fatta eventuale eccezione per quanto previsto dalla Condizione Particolare 5.E, se richiamata;
- e) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

5.9 - Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i Preziosi (se assicurati tramite la Condizione Particolare 5.E) e i Valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'8° giorno.

5.10 - Limiti di indennizzo per oggetti pregiati, campionari, valori

Per ogni sinistro in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

- a) per Oggetti Pregiati, importo superiore al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.165;
- b) per i campionari, ferma l'esclusione dei Preziosi, importo superiore al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.165;
- c) per Valori, importo superiore al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.165, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi eventualmente assicurati per le garanzie "portavalori" (Condizione Particolare 5.B e art. 5.4) e "valori e preziosi in cassaforte" (Condizione Particolare 5.E).

Condizioni Particolari relative a Garanzie supplementari (valide solo se richiamate sul simplo di polizza mod. PA.058.499)

5.A - Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere

Se sul simplo di polizza mod. PA.058.499 risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro l'Impresa indennizza il costo del materiale e della mano d'opera sostenuti per il rifacimento di archivi, registri e documenti in genere sottratti, distrutti o resi inservibili dagli eventi che risultano assicurati nella presente Sezione Furto, sempreché siano stati effettivamente ricostruiti entro un anno dalla data del sinistro, salvo il caso di forza maggiore.

Si intende escluso qualsiasi danno indiretto o valore artistico, scientifico o di affezione; si intendono invece compresi i bolli, i diritti e le eventuali spese di trasporto.

Gli archivi e i documenti costituiti dalle memorie esterne e dai supporti magnetici o ottici di computer sono compresi nella succitata garanzia solo se l'Assicurato dimostra di possederne un duplicato in locali diversi da quelli assicurati o che contengono le cose assicurate.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

5.B - Portavalori

Se sul simplo di polizza mod. PA.058.499 risulta la relativa somma assicurata, fino a concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e condizioni di assicurazione di quanto già previsto all'art. 5.4, l'Impresa indennizza la perdita di valori di proprietà dell'Assicurato.

Relativamente alla presente estensione resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile.

5.C - Esistenza di impianto di allarme antifurto

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI munito di registratore di funzione (cioè di controllo), ed installato da Ditta registrata presso l'IMQ, come risulta dal "Certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto", rilasciato all'Assicurato e conforme alle vigenti Norme CEI;
- b) che l'Assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi di seguito riportati:
 - stipulazione di un contratto di manutenzione e revisione dell'impianto, con la Ditta installatrice dello stesso, che preveda almeno una visita all'anno;
 - regolare attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'ufficio/studio assicurato.

In caso di inosservanza da parte dell'Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti, l'Impresa in caso di sinistro indennizzerà il 75% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato medesimo.

5.D - Furto commesso da addetti fuori dalle ore di lavoro

A parziale deroga dell'art. 5.10, lettera b), la garanzia vale anche se l'autore del furto è un addetto, escluso l'Assicurato, e sempreché si verifichino tutte le seguenti circostanze:

- a) il furto sia avvenuto con le modalità previste all'art. 5.3;
- b) l'autore del furto non risulti incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- c) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali l'addetto adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

5.E - Valori e preziosi in cassaforte

Se sul simple di polizza mod. PA.058.499 risulta la relativa somma assicurata, l'Impresa assicura, contro il furto e la rapina, i valori e i preziosi che si trovano in casseforti murate ed ancorate, oppure di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell'esercizio assicurato.

Relativamente alla garanzia furto l'Impresa indennizza esclusivamente se l'autore del furto stesso, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui all'art. 5.3, abbia poi violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso dei sistemi di chiusura, uso di grimaldelli o di altri mezzi illeciti, escluse chiavi false, idonei allo scopo.

Relativamente alla garanzia rapina l'Impresa indennizzerà l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato.

6 - Sezione Elettronica

Condizioni che regolano le Garanzie della Sezione

6.1 - Glossario specifico per la sezione

Beni assicurati

Si intendono i beni di seguito elencati, purché non costruiti dall'Assicurato e non destinati a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'Assicurato stesso:

- a) macchine, impianti elettronici, elettrici o elettromeccanici, compresi gli elettromedicali, strumentali all'esercizio dell'attività assicurata o a servizio del fabbricato, esclusi i veicoli immatricolati al P.R.A. e i ciclomotori;
- b) sistemi di elaborazione dati quali unità centrali, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e quanto di simile), nonché schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per apparecchiature elettroniche in genere

Sono altresì evidenziate in grassetto alcune parole corrispondenti a definizioni delle Sezioni Incendio e Furto, valide anche per la presente Sezione Elettronica.

6.2 - Eventi assicurati

In base a quanto risulta sul simple di polizza mod. PA.058.499 - somma assicurata solo per i beni di cui alla lettera b), oppure anche per i beni di cui alla lettera a) - sono assicurati i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Relativamente ai beni assicurati di cui alla lettera b) della definizione è altresì assicurato ogni evento accidentale conseguente a imperizia, negligenza, errata manipolazione.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia, relativamente ai beni di cui alla lettera a) della definizione, è che sia prestata anche la garanzia base della Sezione Incendio (incendio del fabbricato, qualora gli eventi colpiti da sinistro rientrino per definizione nella voce fabbricato, oppure incendio del contenuto qualora gli eventi colpiti da sinistro rientrino per definizione nella voce contenuto).

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", cioè fino al limite della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

6.3 - Casi per i quali è prevista la forma "valore a nuovo"

Per i beni assicurati acquistati "nuovi di fabbrica" da non oltre 6 mesi, la garanzia è prestata a "valore a nuovo", intendendosi per tale il costo di rimpiazzo a nuovo di detti beni, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Decorsi 6 mesi dalla data di acquisto dei beni "nuovi di fabbrica" la garanzia è prestata a "valore commerciale", tenendo cioè conto della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa del bene danneggiato, così come indicato all'art. 8.24 - Determinazione del danno.

6.4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato/ Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei beni assicurati;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione dell'ufficio/studio assicurato e, per le cose fisse, al di fuori del luogo di installazione originaria;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse o meno a conoscenza;
- h) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti del bene danneggiato;
- i) ai conduttori elettrici esterni ai beni assicurati;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) determinati da eventi, quali ad esempio incendio e furto, assicurabili in base a garanzie previste nelle altre Sezioni della presente polizza.

6.5 - Scoperti a carico dell'assicurato

L'indennizzo viene corrisposto detraendo uno scoperto pari al :

- 20% dell'importo del danno liquidabile, con il minimo di Euro 259 per i beni assicurati di cui alla lettera a) della definizione;
- 10% dell'importo del danno liquidabile, con il minimo di Euro 104, per i beni assicurati di cui alla lettera b) della definizione.

6.6 - Esclusione delle prestazioni normalmente previste dai contratti di assistenza tecnica (esistenti o non esistenti)

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 6.4 - Esclusioni, sono altresì esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dal Contraente/Assicurato.

In ogni caso sono esclusi i costi di intervento/sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e dei disturbi di funzionamento a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi provocati alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del bene assicurato, verificatisi senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore o, in mancanza, quelli opportuni, secondo normale diligenza, in relazione alle caratteristiche della rete di alimentazione utilizzata, e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente al bene assicurato, anche i predetti apparecchi di protezione e di stabilizzazione.

6.7 - Necessità di impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore del bene assicurato prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, se al momento del sinistro non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica o acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori. La segnalazione deve essere in grado di provocare un intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

6.8 - Esclusioni per impianti ed apparecchi fonovisivi

Qualora l'assicurazione riguardi impianti ed apparecchi fonovisivi, sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

6.9 - Conservazione dei beni assicurati

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente previste dal costruttore, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche prescritte dal costruttore.

6.10 - Rinuncia alla rivalsa

Eccettuato il caso di dolo, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso gli addetti, nonché verso le Società che rispetto all'Assicurato risultino controllate, consociate o collegate.

L'Impresa rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'Assicurato, a patto che contemporaneamente anche l'Assicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

6.11 - Recesso parziale dalla polizza

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla polizza per quanto relativo alla presente Sezione Elettronica mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. L'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni Particolari relative a Garanzie supplementari (valide solo se richiamate sul simplo di polizza mod. PA.058.499)

6.A - Maggiori costi a seguito di sinistro indennizzabile

Se sul simplo di polizza mod. PA.058.499 risulta richiamata la presente Condizione Particolare, in caso di sinistro, indennizzabile ai sensi della presente Sezione, che provochi l'interruzione di funzionamento, parziale o totale, dei beni assicurati di cui al Gruppo b), l'Impresa indennizza anche i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dal bene danneggiato o distrutto.

In nessun caso l'Impresa indennizza, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, importo superiore al 60% della somma assicurata per detti beni, fermo restando un indennizzo massimo, per ogni giornata lavorativa, pari a 1/100 della predetta somma assicurata.

L'Impresa riconosce la compensazione dei costi giornalieri effettivamente sostenuti dall'Assicurato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari a 3 volte l'indennizzo massimo giornaliero.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.

L'Impresa non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione di attività e difficoltà nella rimessa in efficienza del bene distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- b) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un bene assicurato;
- e) danni ai supporti di dati, anche qualora assicurati;
- f) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

6.B - Supporti di dati

Se sul simplo di polizza mod. PA.058.499 risulta richiamata la presente Condizione Particolare, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o a dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati per evento indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 6.4. Per "Supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, in entrambi i casi per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per dati si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi. L'Impresa indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati negli stessi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. **Sono esclusi i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti, nonché quelli causati da cestinatura. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.**

In nessun caso l'Impresa indennizza, per singolo supporto di dati, somma superiore al 40% di quella indicata in polizza per i beni assicurati di cui al Gruppo b).

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 5% dell'importo liquidabile, con un minimo di Euro 52.

6.C - Tubi speciali e valvole elettroniche

Se sul simplo di polizza mod. PA.058.499 risulta richiamata la presente Condizione Particolare, a parziale deroga dell'art. 6.4 - Esclusioni, lettera h), sono indennizzabili anche i danni provocati ai tubi e alle valvole elettronici.

L'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o ad altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

6.D - Conduttori elettrici esterni alle cose assicurate

Se sul simplo di polizza mod. PA.058.499 risulta richiamata la presente Condizione Particolare, a parziale deroga dell'art. 6.4 - Esclusioni, lettera i), la garanzia viene estesa ai conduttori elettrici esterni collegati ai beni assicurati di cui al Gruppo b), **fino ad un massimo indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 20% della somma assicurata per detti beni.**

Entro il predetto limite si intendono altresì in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pittura, pavimentazione e simili che l'Assicurato debba sostenere in caso di danno subito dai conduttori elettrici esterni, indennizzabile ai sensi di polizza.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

7 - Sezione Vetri e Cristalli

Condizioni che regolano le Garanzie della Sezione

7.1 - Glossario specifico per la sezione

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Fabbricati

L'insieme dei locali, ove viene svolta l'attività dell'Assicurato, di cui all'ubicazione del rischio indicata sul simplo di polizza mod. PA.058.499.

7.2 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti da rottura di:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro installate in vetrine e porte, oppure trovantisi all'interno o sui muri esterni del fabbricato;
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sul fabbricato all'esterno dello stesso, anche se di proprietà di terzi, purché stabilmente collocate nelle loro installazioni e sempreché alla data di effetto della presente polizza dette cose assicurate siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia comprende anche le rotture avvenute in occasione di furto o tentativo di furto, nonché quelle verificatesi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari.

L'Impresa indennizza fino a concorrenza della somma assicurata riportata sul simplo di polizza mod. PA.058.499 e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

7.3 - Limiti e franchigia

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare, per ogni lastra, importo superiore a Euro 1.500.

Per le insegne e le vetrinette esterne il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 155.

7.4 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende l'indennizzo dei danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, scoppi, esplosioni anche nucleari e contaminazioni radioattive, grandine, fulmine, gelo, superamento del muro del suono, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione,

occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

- b) derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali del fabbricato, operazioni di trasloco, lavori edili, lavori stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle cose assicurate o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati o agevolati con dolo del Contraente/Assicurato;
- d) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon (salvo in caso di contemporanea rottura di insegne nelle quali i tubi sono installati), alle lampade, lampadari e simili;
- e) ai beni che sono stati, sono o saranno oggetto di lavorazione o vendita da parte del Contraente/Assicurato;
- f) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

7.5 - Rinuncia alla rivalsa

Eccettuato il caso di dolo, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso gli addetti, nonché verso le Società che rispetto all'Assicurato risultino controllate, consociate o collegate.

L'Impresa rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'Assicurato, a patto che contemporaneamente anche l'Assicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

Condizioni comuni valide per tutte le sezioni

8.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne comunicazione all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (24 ore per il caso di furto, rapina, scippo), con le modalità ed allegando la documentazione indicate per le Garanzie delle singole Sezioni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa (art.1915 del Codice Civile).

8.2 - Titorarietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni relativi alle garanzie delle Sezioni Incendio, Furto, Elettronica, Vetri.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

Condizione valida per la Sezione Responsabilità Civile

8.4 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove

occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Agli effetti della Garanzia R.C.O. (art.3.4) l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta pretorile, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

Condizioni comuni valide per le Sezioni Incendio, Furto, Elettronica, Vetri e Cristalli

8.5 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8.6 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro previsti alle singole Sezioni della presente polizza;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.7 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

8.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata sul simple di polizza mod. PA.058.499.

Condizioni valide per le garanzie della Sezione Incendio

8.9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto agli artt. 2.3 - Assicurazione presso diversi assicuratori e 8.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri:

- a) fare immediatamente dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benessere è comunicato dall'Impresa;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

8.10 - Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. Fabbricati

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un eventuale deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II. Contenuto

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un eventuale deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i Fabbricati (punto I)

applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, l'Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; **la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 1 anno dalla data di accettazione della liquidazione;**

- per il Contenuto (punto II)

deducendo dal valore delle cose assicurate, calcolato come sopra indicato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

8.11 - Caso di assicurazione parziale

Fatta eccezione per le garanzie Onorari Periti, Ricorso Terzi, Spese di Demolizione e Sgombero, Rifacimento Archivi (Condizioni Particolari 4.9, 4.B, 4.C, e 4.O), se dalle stime fatte risulta che gli importi di una o più partite, considerate ciascuna separatamente e con i criteri validi per la singola partita, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate oltre il limite indicato al successivo art. 8.12, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

8.12 - Deroga alla regola proporzionale per il caso di assicurazione parziale

In caso di sinistro non si applicherà il disposto del precedente art. 8.11 per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora la somma assicurata risulti insufficiente in misura superiore al 10% verrà applicata la regola proporzionale prevista al citato art. 8.11, ma solo per l'eccedenza rispetto a detto 10%.

8.13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell'Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 4.4, lettera d).

8.14 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

8.15 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 51.650.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, anche il pagamento dell'anticipo sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art. 4.4, lettera d).

L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di pagamento dell'anticipo.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo" (Cond. Part. 4.D, D1, D2), la determinazione dell'acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse. Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Condizioni valide per le garanzie della Sezione Furto

8.16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto agli artt. 2.3 - Assicurazione presso diversi assicuratori e 8.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri:

- a) comunicare all'Impresa le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l'Impresa, l'Agenzia e il numero di polizza;
- b) fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato/Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benessere è stato comunicato dall'Impresa;

- f) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenendo a disposizione dell'Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa e i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi;
- g) presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

8.17 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali pregiudizi.

8.18 - Scoperto e assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per un indennizzo sia previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2.3 senza tenere conto dello scoperto che l'Impresa detrarrà successivamente dall'importo così calcolato.

8.19 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

8.20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 5.8, lett. b).

8.21 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo di indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

8.22 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto calcolato, per la Sezione Furto, sulle somme assicurate rimaste in essere.

Condizioni valide per le garanzie della Sezione Elettronica

8.23 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto agli artt. 2.3 - Assicurazione presso diversi assicuratori e 8.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri:

- a) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; l'Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite e, non ottemperando alla richiesta dell'Impresa, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- b) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, nonché dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno.

Fermi gli obblighi avanti indicati, la riparazione del danno può subito essere iniziata, ma lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente/Assicurato, non avviene entro 8 giorni dalla comunicazione all'Impresa, questi può prendere tutte le misure necessarie per la ripresa dell'attività.

Avvenuto il sinistro l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

8.24 - Determinazione del danno

Qualora sia operativa l'assicurazione a "valore a nuovo" ai sensi dell'art. 6.3 e in deroga a quanto previsto dall'art. 1908 del Codice Civile, l'indennizzo è costituito dal costo dell'integrale ripristino del bene danneggiato nello stato funzionale in cui lo stesso si trovava prima del sinistro, senza tenere conto del degrado d'uso, oppure, in caso di convenienza economica, dal costo di rimpiazzo del bene con altro nuovo uguale o equivalente per uso e qualità, nel limite della somma assicurata.

Se invece non esistono le condizioni di operatività della copertura a "valore a nuovo" di cui all'art. 6.3, la determinazione del danno viene eseguita tenendo conto della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa del bene assicurato.

8.25 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto dall'altra o dalle altre assicurazioni.

8.26 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 6.4 - Esclusioni, lettera a).

8.27 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto degli scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, o dalla Sezione Elettronica secondo quanto previsto all'art. 6.11, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto calcolato, per la Sezione Elettronica, sulla somma assicurata rimasta in essere.

Condizioni valide per le garanzie della Sezione Vetri e Cristalli

8.28 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto agli artt. 2.3 - Assicurazione presso diversi assicuratori e 8.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri, fornire tutte le informazioni, indizi e prove in suo possesso per contribuire all'accertamento del fatto e di eventuali responsabilità.

8.29 - Determinazione del danno

Stabilita l'operatività della Garanzia, l'Impresa provvederà ad indennizzare le riparazioni delle cose assicurate e rotte (comprese le spese per la messa in opera) oppure, a sua scelta, provvederà direttamente al ripristino materiale delle stesse tramite suoi incaricati.

I residui di quanto oggetto di indennizzo restano di proprietà dell'Impresa.

8.30 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto della franchigia, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto calcolato, per la Sezione Vetri e Cristalli, sulla somma assicurata rimasta in essere.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008